Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 27 febbraio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 27 FEBBRAIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1939-XVII. — **Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione spec.), in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Elenco delle cartelle edilizie 6 % serie I, sorteggiate il 6 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Comacina, in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri delle scuole elementari dello Stato, ai Regi direttori didattici e ai maestri elementari dei Regi istituti di educazione maschile e femminile;

Udito il parere della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contenute nel R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sono estese, in quanto applicabili e per quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto-legge, al personale di ruolo di ambo i sessi appartenente alle categorie seguenti:

a) maestri delle scuole elementari dello Stato e Regi direttori didattici;

b) maestri elementari dei Regi istituti di educazione maschili e femminili.

È soggetto all'obbligo dell'assicurazione anche il personale appartenente alle categorie suindicate, la cui retribuzione ragguagliata a mese superi le L. 800 mensili nette.

Art. 2.

Le prestazioni assicurative a sensi dell'art. 69 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, si estendono anche ai componenti della famiglia degli assicurati.

Quali componenti la famiglia, agli effetti di cui al comma precedente, si intendono:

a) la moglie;

b) il marito invalido dell'insegnante assicurata;

c) i figli legittimi e naturali legalmente riconosciuti, i fratelli e le sorelle, purchè tutti conviventi ed a carico e di età non superiore ai 21 anni.

Non spettano le prestazioni al coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

Art. 3.

Agli assicurati, i quali abbiano a carico persone di famiglia fra quelle indicate nell'articolo precedente, è corrisposta, in caso di ricovero, una indennità giornaliera di L. 6 per il periodo massimo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui cessa la corresponsione di qualsiasi emolumento da parte dell'Amministrazione dalla quale gli assicurati dipendono.

Nel caso di cura a domicilio l'indennità giornaliera, con le modalità di cui al precedente comma, spetta agli assicurati anche quando non abbiano a carico persone di famiglia.

Art. 4.

Si provvede alle prestazioni assicurative mediante il contributo annuale di L. 36 per ciascun assicurato, di cui metà a carico dell'assicurato stesso e metà a carico dello Stato.

Il contributo, anche per la quota a carico dell'assicurato, è versato dall'Amministrazione statale all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 7.

Art. 5.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risulti che sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e che sia stato corrisposto il contributo relativo all'anno immediatamente precedente a quello in cui le prestazioni stesse sono richieste.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale e da adottarsi in base all'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del regolamento predetto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro n. 406, *foglio n.* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 2203.
Estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, numero 1155, e modificato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, convertito nella legge 8 luglio 1937-XV, numero 1401;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Africa Orientale Italiana alcune disposizioni per la previdenza sociale vigenti nel Regno;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso all'Africa Orientale Italiana per i cittadini italiani metropolitani ed i cittadini stranieri equiparati, in quanto applicabile e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della pre-

videnza sociale, modificato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, limitatamente alle assicurazioni:

a) per la invalidità e la vecchiaia;
b) per la tubercolosi;
c) per la disoccupazione involontaria.

I contributi versati per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria, a favore dei cittadini italiani metropolitani e dei cittadini stranieri equiparati, per rapporti di lavoro sorti nell'Africa Orientale Italiana relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, conservano valore a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

I termini stabiliti dalle disposizioni richiamate nell'art. 1 ed inferiori agli undici giorni sono triplicati, e quelli compresi tra i dieci ed i trenta sono stabiliti in trenta giorni.

Al Governatore generale Vice Re è data facoltà di modificare, con suo decreto, i termini di cui al precedente comma, in relazione alle esigenze locali.

Art. 3.

Gli impiegati sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione, secondo le disposizioni del precedente art. 1 quando la loro retribuzione complessiva, considerate anche le indennità accessorie, non superi le lire duemila mensili.

Art. 4.

Per l'applicazione nell'Africa Orientale Italiana delle disposizioni menzionate nell'art. 1, le attribuzioni con esse conferite ad alcuni Ministri e Ministeri sono attribuite al Ministro ed al Ministero dell'Africa Italiana.

Alle circoscrizioni ed alle autorità politiche, amministrative e giudiziarie del Regno sono sostituite quelle corrispondenti dell'Africa Orientale Italiana.

Al Ministro per l'Africa Italiana è data facoltà di stabilire, con suo decreto, le circoscrizioni e le autorità previste nel precedente comma.

Art. 5.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha nell'Africa Orientale Italiana le stesse facoltà, esenzioni e privilegi ad esso conferiti nel Regno.

Art. 6.

Per la riscossione dei contributi assicurativi possono essere adottati sistemi diversi da quello normale previsto nell'art. 51 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le corporazioni, sentito il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, e il Consiglio superiore coloniale.

Al servizio della vendita delle marche, nel caso in cui sia adottato tale sistema, ed a quello del pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità, provvedono, oltre alle sedi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli uffici locali da esse dipendenti, anche gli uffici postali, secondo le norme vigenti nel Regno.

Fino a quando non sia diversamente disposto, il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro viene effettuato con le norme seguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti, da compilarsi mensilmente dai datori di lavoro, con l'indicazione dei dati anagrafici e degli elementi in base ai quali sono per legge determinati i contributi assicurativi, e da inoltrarsi alla sede più vicina dell'Istituto. I versamenti devono essere effettuati mensilmente preso le sedi della Banca d'Italia o di altri Istituti di credito autorizzati, sul conto corrente intestato all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Gli elenchi da inviare all'Istituto della previdenza sociale debbono portare l'indicazione della data del versamento dei contributi e della Banca presso la quale il versamento stesso è stato effettuato.

Art. 7.

Alla riscossione dei contributi assicurativi, per i lavoratori agricoli, menzionata al primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, nell'Africa Orientale Italiana, può anche provvedere direttamente, ovvero per mezzo di esattori da esso nominati a norma delle vigenti disposizioni per la riscossione dei tributi dovuti ai singoli Governi e al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, può autorizzare l'Istituto a valersi di tale facoltà per la riscossione dei contributi dovuti all'Istituto stesso per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali, anche limitatamente a determinati territori.

Art. 8.

Per le persone già assicurate prima del loro trasferimento nlel'Africa Orientale Italiana, il periodo ivi trascorso prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per il quale non siano stati corrisposti i contributi assicurativi, non rientra nel computo del periodo di due o cinque anni nel quale sia da accertare, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, il requisito di contribuzione assicurativa ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni ed agli altri fini di legge.

Tale disposizione si applica soltanto ai casi in cui ne derivi un effettivo beneficio per l'assicurato.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla costruzione nell'Africa Orientale Italiana degli ospedali sanatoriali che si renderanno necessari per il ricovero degli assicurati e dei loro familiari, nonchè degli altri istituti di cura in armonia con le finalità dell'Istituto.

Le approvazioni di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e all'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1343, sono di competenza del Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 10.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quando disponga degli istituti di cura previsti nell'art. 9, è autorizzato a stipulare con il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana convenzioni per il ricovero nei detti istituti dei cittadini italiani metropolitani non soggetti agli obblighi assicurativi per la tubercolosi.

Art. 11.

Il ricovero in via d'urgenza degli ammalati di tubercolosi, previsto al secondo comma dell'art. 71 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è ordinato dai singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana, secondo le norme che saranno emanate dal Governatore generale Vice Re.

Con le convenzioni previste nell'art. 10 saranno stabilite le norme per il rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle spese di spedalità per gli ammalati di tubercolosi ricoverati d'urgenza, i quali non abbiano i requisiti per il ricovero a carico dell'Istituto stesso.

Art. 12.

Il Ministro per l'Africa Italiana su proposta del Governatore generale, Vice Re, stabilisce, con suo decreto, le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione indicate nell'art. 76 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e promuove i provvedimenti di cui all'art. 41 dello stesso Regio decreto-legge.

Stabilisce, inoltre, l'elenco delle lavorazioni di durata inferiore ai sei mesi, secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924-III, n. 2270, e l'elenco delle lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto all'indennità, secondo il disposto dell'art. 61 dello stesso regolamento.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabilite le norme per la risoluzione delle controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto e delle disposizioni contemplate nell'art. 1. Detto decreto sarà emanato con le forme stabilite nell'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019.

Art. 14.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e dei regolamenti in esso richiamati è esercitata dal Ministero dell'Africa Italiana a mezzo degli organi preposti, nell'Africa Orientale Italiana, alla vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro e degli organi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana può, con suo decreto, emanato di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore coloniale, stabilire le norme che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, e dalla stessa data cesseranno di avere vigore le disposizioni contenute nel R. decreto 15 maggio 1924-II, n. 840, sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia nelle colonie, e nel decreto Ministeriale 25 settembre 1935-XIII, sull'assicurazione stessa in Eritrea e nella Somalia Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2204.

Autorizzazione al comune di Taranto a continuare l'applicazione delle imposte di consumo con le aliquote della classe B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1933, n. 24, col quale si autorizzava il comune di Taranto ad applicare fino al 31 dicembre 1936 le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore *B*;

Vista l'istanza in data 2 aprile 1937 con la quale il Comune anzidetto chiede, per necessità di bilancio, una proroga dell'autorizzazione di cui sopra;

Udito il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 27 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Taranto è autorizzato a riscuotere fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 84. — MANCINI.

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 275.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1789, riguardante il trattamento doganale della tiocarbanilide impiegata nella fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1789, riguardante il trattamento doganale della tiocarbanilide impiegata nella fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 276.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 277.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, concernente la concessione di agevolezze doganali a favore del carbon fossile e del coke impiegato per la produzione di ghise.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, concernente la concessione di agevolezze doganali a favore del carbon fossile e del coke impiegato per la produzione delle ghise.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 278.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1112, concernente l'aumento del contingente dei tappeti annodati prodotti nelle Isole italiane dell'Egeo, da ammettere in franchigia nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1112, concernente l'aumento del contingente dei tappeti annodati prodotti nelle Isole italiane dell'Egeo, da ammettere in franchigia nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — GUARNERI — LANTINI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 279.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 833, concernente agevolezze doganali a favore dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 833, concernente agevolezze doganali a favore dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — BOTTAI — LANTINI — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 280.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica temporaneamente il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica temporaneamente il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 281.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo del 1912-1913 al 1931-1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 282.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 283.

Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario e la fondazione Armando Diaz, amministrata dall'asilo Regina Margherita, sono erette in ente morale.

Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'Istituto gestito dalla fondazione, concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Art. 2.

I Regi collegi per le Figlie del popolo, la Casa paterna Ravaschieri, l'asilo Carlo Van den Heuvel, la Fondazione Diaz e l'Opera pia Baldacchini-Gargano sono fusi nella Fondazione Banco di Napoli.

Sono distaccate e trasferite alla stessa fondazione le parti del patrimonio del Regio albergo dei poveri, del Regio ospizio dei SS. Pietro e Gennaro extra Moenia e dell'Opera pia Cariffi in S. Arcangelo all'Arena destinate al ricovero, educazione ed istruzione dei minori poveri.

Art. 3.

Sono raggruppati sotto la denominazione di « Collegi Riuniti - Fondazione Banco di Napoli » i seguenti istituti:

1) Fondazione Banco di Napoli ed Enti con essa fusi;
2) Istituto Vittorio Emanuele III;
3) Asilo Regina Margherita.

Art. 4.

Sono raggruppati sotto la denominazione di « Collegi Riuniti di Educazione professionale femminile » i seguenti istituti:

1) Istituti Riuniti di Educazione professionale femminile;
2) Educandato S. Eligio;
3) Conservatorio di S. Maria della Purità per le figlie dei Notai;
4) Conservatorio della Solitaria in S. Caterina da Siena.

Art. 5.

E' distaccata dal Regio ospizio dei SS. Pietro e Gennaro extra Moenia e trasferita al Reale albergo dei poveri la parte di patrimonio destinata al ricovero ed al mantenimento dei vecchi inabili al lavoro.

L'Ente risultante dalla fusione è denominato: « Ospizio per il ricovero di inabili al lavoro ».

E' eretto in ente morale e raggruppato con lo stesso Ospizio il legato Delli Franci Michele attualmente amministrato dal comune di Napoli per la istituzione di un Ospizio per vecchie inabili.

Art. 6.

E' distaccata dal Reale albergo dei poveri e trasferita in parti uguali allo Istituto Principe di Napoli ed all'Istituto Paolo Colosimo, che ne conserveranno l'attuale destinazione, la parte del patrimonio destinata al ricovero, alla educazione ed alla istruzione di fanciulli ciechi poveri.

Art. 7.

E' distaccata dal Reale albergo dei poveri e trasferita alla Provincia, che ne conserverà l'attuale destinazione, la parte di patrimonio destinata al ricovero, alla educazione ed alla istruzione dei sordomuti poveri.

Art. 8.

Sono fusi in unico Ente denominato « Ospedali Riuniti di Napoli »:

1) l'Ospedale degli incurabili;
2) l'Ospedale di S. Maria della Pace;
3) l'Ospedale di Gesù e Maria;
4) l'Ospedale Loreto;
5) l'Ospedale Ascalesi.

L'Ente provvederà alla istituzione di un convalescenziario.

Il presidente di esso è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

All'ente medesimo sarà attribuito l'Ospedale allo Scudillo, costruito ed arredato a cura ed a carico dello Stato, in esecuzione dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 221 e 23 dicembre 1937, n. 2573.

Art. 9.

Sono fusi in unico Ente denominato « Ospedali Riuniti per cronici » ed amministrato dal Pio Monte della Misericordia:

1) l'Ospedale Elena d'Aosta;
2) l'Ospedale Morvillo;
3) la Sezione cronici dell'Educandato S. Eligio.

Art. 10.

Sono fusi in unico Ente denominato « Ospedali Riuniti per bambini »:

1) l'Ospedale Teresa Ravaschieri;
2) l'Ospedale Lina Fieschi Ravaschieri;
3) l'Ospedale Pausilipon;
4) l'Ospedale Paolina Ranieri;
5) il Tignosario del Regio ospizio dei SS. Pietro e Gennaro extra Moenia;
6) la Sezione oftalmica dell'Istituto Vittorio Emanuele III.

Art. 11.

La parte del patrimonio dell'Educandato di S. Eligio, destinata al mantenimento di malati nell'Ospedale degli incurabili, è distaccata e trasferita all'Ente « Ospedali riuniti di Napoli ».

Art. 12.

La parte del patrimonio del Reale albergo dei Poveri, destinata al mantenimento del cessato Ospedale della Cesarea, oggetto del legato omonimo, è distaccata e trasferita agli Ospedali Riuniti di Napoli.

Art. 13.

L'Opera pia confidenza S. Filippo Neri è distaccata dal Reale ospizio dei SS. Pietro e Gennaro extra Moenia ed è raggruppata con il Pio Monte della Misericordia.

Art. 14.

I servizi preventoriali e sanatoriali gestiti dall'Istituto Vittorio Emanuele III e dal Reale albergo dei poveri, sono assunti, senza alcun corrispettivo patrimoniale, dal Consorzio provinciale antitubercolare.

Art. 15.

Per il migliore coordinamento e la integrazione delle loro finalità assistenziali, sono riuniti in Federazione i seguenti istituti:

1) - a) Pie case di presidio e riabilitazione femminile;
b) Ritiro di S. Maria del Gran Trionfo:

2) - a) Asili infantili municipali;
b) Asili infantili privati municipali;
c) Asilo Francesco Girardi;

3) - a) Ospizio per il ricovero di inabili al lavoro;
b) Mendicicomio di Napoli;

4) - a) Ospedali riuniti di Napoli;
b) Ospedali riuniti per cronici;
c) Ospedali riuniti per bambini.

Qualsiasi variazione da apportare alle dette Federazioni, sarà disposta con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 16.

La Federazione di cui al n. 4 del precedente articolo, provvederà allo impianto ed al funzionamento di un ufficio unico di ricezione e di smistamento per gli Ospedali federati.

Al personale addetto a ciascuno dei tre enti federati è vietato prestare comunque la sua opera alle dipendenze degli altri.

Art. 17.

Sono concentrate nell'Ente comunale di assistenza di Napoli le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:

1) Regio Monte della Venerazione del SS. Sacramento in S. Paolo Maggiore;
2) Pio Monte del SS. Sacramento in S. Giovanni Maggiore;
3) Fontanarosa Concetta;
4) S. Maria della Neve in Foro Magno;
5) Opera Pia Laicale Fontanini;
6) Monte Ortizy Villalobos;
7) Opera Pia Carifi, esclusa la parte di patrimonio di cui all'art. 2;
8) Opera Pia Chiesa di S. Maria delle Grazie all'Orto del Conte;
9) Opera Pia Chiesa del SS. Salvatore agli Orefici;
10) Opera Pia Gennaro Fermariello.

Art. 18.

Sono fuse nell'Ente comunale di assistenza di Napoli le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:

1) Principe di Altomonte Giuseppe Gravina;
2) Barone Crescenzio;
3) Bruno Saverio;
4) Canonico Gennaro;
5) Cappelleri Giulio;
6) Cantarelli Francesco;
7) Cascelli Francesco;
8) Caruso Maria Grazia;
9) Corvo Gennaro;
10) Di Capua Mariantonia;
11) Falcone Giuseppe;
12) Fecatelli Andrea;
13) Ferrigno F. Antonio;
14) Golla Carmine;
15) Martellone Francesco;
16) Kempit Carlo;
17) Salines Maria;
18) Principe di S. Severo Michele di Sangro;
19) Scuotto Vincenzo;
20) Di Tommaso Raffaele;
21) Zenone Antonia, già concentrate nella cessata Congregazione di Carità;
22) il legato Giovanni Luigi Rudigoz, che viene eretto in ente morale.

Art. 19.

Le sottoindicate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate nell'Ente comunale di assistenza di Napoli, sono fuse per gruppi come nei seguenti capoversi:

a) Istituti a favore dei poveri del villaggio di Piscinola: 1) Russo Giovanni, 2) Vertecchi Silvia;

b) Istituti a favore dei poveri vergognosi di civile condizione: 1) Cipolletti Anna, 2) Monte dei poveri in S. Carlo Maggiore, 3) Rotuschild Adolfo Carlo;

c) Istituti a favore di preti poveri: 1) Di Palma Maria Giuseppe, 2) Sbordone Diomede;

d) Istituti a favore di persone povere per toglierle dal peccato o evitare che ricadano: 1) Chiarelli Biagio, 2) Giovanelli Nicola, 3) Giovanelli Raffaele, 4) Di Gennaro Felice Orazio, 5) Tosi Antonio;

e) Istituti per premi dotali: 1) Belmonte Lorenza, 2) De Blasio Carlo, 3) Caracciolo di Vietri Vittoria, 4) Carelli Domenico, 5) Compagno Pietro, 6) Coppola Concetta, 7) Daniele Fortuna, 8) Favale Pasquale, 9) Gareri Teresa, 10) Lolli Antonio, 11) Monte Pudicizio, 12) Spinelli Vincenzo, 13) Monte di Maritaggi Vincenzo Castellani;

f) Istituti per premi dotali a favore di donzelle povere della parrocchia di tutti i Santi: 1) Citarelle Tommaso, 2) Maiello Casimiro, 3) Fresa Natale;

g) Istituti per premi dotali a favore di donzelle povere della parrocchia di S. Giovanni Maggiore: 1) Garofolo Vincenzo, 2) Palladino Orazio;

h) Istituti per premi dotali a favore di donzelle povere della parrocchia di S. Maria della Rotonda: 1) Lettieri Battista, 2) Mazzei Lorenzo.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20.

Rimangono fermi i diritti attribuiti dagli statuti, e, in mancanza, dalle tavole di fondazione degli istituti oggetto delle riforme disposte con la presente legge a favore di determinate categorie di persone, di Comuni o parti di essi.

Art. 21.

Le Amministrazioni ordinarie degli enti riformati, in carica al momento della pubblicazione della presente legge, sono considerate provvisorie e non saranno rinnovate fino alla attuazione della riforma disposta con la legge medesima.

Il Governo del Re ha tuttavia facoltà di dichiararle sciolte e di sostituirle con amministrazioni straordinarie nel modo che riterrà più opportuno.

Art. 22.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le Amministrazioni ordinarie e straordinarie proporranno le modifiche da introdurre agli statuti degli enti riformati, in conformità delle disposizioni contenute nei precedenti articoli. Tali modifiche saranno deliberate dalle amministrazioni interessate e sottoposte al parere dell'Ente comunale di assistenza e della Giunta provinciale amministrativa.

Decorso il termine stabilito, provvederà d'ufficio il Prefetto e la relativa proposta sarà pubblicata per cinque giorni all'albo pretorio della Prefettura.

In ogni caso le riforme verranno approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Contro il decreto Reale di approvazione non è ammesso gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Spetta al Prefetto, sentiti gli enti interessati, di provvedere al frazionamento e al distacco delle parti di patrimonio degli istituti, assoggettati dalla presente legge a riforme.

Contro il decreto del Prefetto non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 23.

Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti conservati o di nuova istituzione dovranno deliberare i regolamenti e le piante organiche del personale con provvedimenti da adottarsi secondo i criteri e le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, numero 6972, e nelle successive modificazioni, tenuto conto del R. decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1577.

Con l'entrata in vigore di esse è risoluto di diritto il rapporto d'impiego precedentemente costituito fra i singoli enti ed il proprio personale di qualunque specie e categoria, anche se non compreso nelle tabelle fino allora in vigore.

Art. 24.

Ai fini di adeguarlo per capacità e numero alle tabelle organiche risultanti in seguito alle modifiche di cui al precedente articolo 23 ed alle esigenze dei servizi, una Commissione nominata dal Prefetto classificherà il personale di ruolo in servizio presso gli enti cui si riferisce la presente legge, in tre categorie.

Nella prima sarà compreso il personale esuberante che, avendo conseguito il diritto alla pensione, dovrà essere collocato a riposo.

Nella seconda coloro che non saranno ritenuti idonei a prestare ulteriore servizio.

Nella terza coloro che, riconosciuti idonei, potranno essere inquadrati nelle nuove piante organiche, secondo le norme, con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite nei regolamenti previsti dal precedente art. 23.

Gli idonei non inquadrati saranno collocati in disponibilità e verranno richiamati in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, abbia luogo una vacanza di posti nel grado uguale a quello rivestito, nell'organico della rispettiva categoria.

Per il trattamento economico del personale in disponibilità si applicano le norme in vigore pei dipendenti statali.

I posti che non potranno essere assegnati a norma dei precedenti commi, saranno conferiti secondo le modalità previste dai nuovi regolamenti organici degli istituti.

A tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso enti riformati dal personale riassunto si congiunge con quello successivo alla riassunzione.

Art. 25.

Il personale che non sarà ritenuto idoneo e quello idoneo che, decorso il periodo di disponibilità non sarà riassunto, verrà ammesso a liquidare la pensione o indennità ad esso spettante, a norma dei rispettivi regolamenti organici in vigore presso gli Enti ai quali apparteneva alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 26.

Contro i provvedimenti previsti dalla presente legge per la sistemazione del personale, non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 27.

L'edificio da costruirsi dal Banco di Napoli e che sarà sede dei Collegi riuniti - Fondazione Banco di Napoli, è dichiarato opera di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 28.

Per tutti gli enti, comunque riformati od interessati nella riforma prevista dalla presente legge, il Prefetto potrà con suo decreto, non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale, dichiarare rescissi i contratti in corso per l'assunzione dei servizi di riscossione o di tesoreria, e per forniture od assunzioni di lavori di qualsiasi genere.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità per la liquidazione di compensi od indennità eventualmente spettanti ai contraenti.

Le controversie riguardanti tale liquidazione saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati dal Ministero dell'interno, che decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 284.

Provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, sulla colonizzazione metropolitana in Libia, i relativi regolamenti e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 aprile 1937-XV, n. 896, contenente provvedimenti a favore della colonizzazione da parte dei coltivatori musulmani;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare nuovi provvedimenti straordinari per favorire la colonizzazione demografica dei nazionali in Libia, mediante la formazione della piccola proprietà rurale e per incrementare la colonizzazione dei musulmani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È affidato al Governo della Libia l'incarico di attuare un ulteriore programma straordinario di colonizzazione demografica, per la formazione della piccola proprietà rurale in Libia a favore dei nazionali, ed un programma di miglioramento delle zone agricole e pastorali dei musulmani, compresa la formazione della piccola proprietà rurale musulmana.

A tal fine il Governo predetto provvederà a tutte le operazioni inerenti alla formazione del demanio necessario all'esecuzione dei programmi di colonizzazione, da svolgere ai termini dell'art. 8, in conformità alle norme in materia fondiaria vigenti in Libia.

Il Governo stesso provvederà a tutte le opere di sua competenza per la formazione dei centri rurali, sia metropolitani che musulmani, per l'esecuzione delle strade e delle piste, per il riattamento delle strade già esistenti, per l'esecuzione di acquedotti con relative opere di captazione, di pozzi artesiani, di cisterne, di pozzi non artesiani con impianti di sollevamento e di distribuzione, di opere di rimboschimento e frangivento di interesse generale, di linee telegrafiche e telefoniche, di imbrigliamenti montani sia ai fini del rifornimento idrico di alcune regioni che a quelli del terrazzamento, di miglioramento di approdi e ridossi costieri; provvederà inoltre all'attrezzatura necessaria al funzionamento dei servizi generali compreso l'ammobigliamento dei nuovi uffici ed alloggi ed al miglioramento del servizio ospitaliero esistente in Libia; all'attrezzatura necessaria alla esecuzione di opere idriche, ad appoderamenti sperimentali direttamente gestiti dal Governo stesso, alle spese per il trasferimento delle famiglie coloniche dal Regno fino ai rispettivi poderi ed al rimpatrio di quelle risultate inidonee entro un anno dalla loro immigrazione, e all'assunzione di personale a tempo limitato previsto nell'art. 10.

Il Governo della Libia affiderà all'Ente per la colonizzazione della Libia ed all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale il compito di provvedere alla lottizzazione dei terreni ed all'appoderamento.

Il Governo della Libia è autorizzato altresì a raffittire anche zone nelle quali sia già iniziata la bonifica coi fondi erogati in virtù del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, a migliorarne l'attrezzatura civile mediante opere ed edifici di carattere pubblico rientranti nell'elencazione di cui al presente articolo.

Ai fini dei comma che precedono s'intende:

a) per centro rurale metropolitano un nucleo di costruzioni destinate ad assicurare servizi pubblici e di pubblica utilità, con edifici raggruppati od isolati, comprendente in tutto od in parte fabbricati aventi le seguenti destinazioni: municipio, chiesa con canonica, scuola e abitazioni degli insegnanti, abitazioni di sanitari e levatrice con locali di visita, casa del fascio e delle organizzazioni del Regime, ricevitoria postale, mercato e macello, nonchè, ove necessario, sedi (con accessori ed alloggi) dell'autorità del Governo, della sezione agraria e zootecnica con alloggio di servizio, dei carabinieri reali, ed alloggi demaniali a pagamento per impiegati, qualora questi non abbiano diritto, in virtù di altre disposizioni, ad alloggi gratuiti;

b) per centro rurale musulmano un complesso di edifici raggruppati od isolati destinati ad assicurare servizi pubblici e di pubblica utilità costituiti: da moschea e minareto, con alloggio del muezzin, uffici di mudiria con alloggio per il mudir, scuola con alloggio per insegnanti, mercati, con botteghe artigiane, casa dell'associazione musulmana del Littorio, fonduki per stazionamento e ricovero bestiame, locali per la tosa ed impianti zooprofilattici con eventuali alloggi per il personale di servizio, stazioni dei Carabinieri Reali con alloggi relativi.

Art. 2.

Per la corresponsione al Governo della Libia dei fondi occorrenti per le spese di competenza governativa, per la corresponsione dei contributi di bonifica e per la concessione dei mutui agli Enti bonificatori, ai fini dell'attuazione del programma indicato nel precedente articolo, sarà stanziata annualmente con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1940-41 incluso, la somma di L. 150.000.000

Gli stanziamenti autorizzati con l'art. 2 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, sono limitati alle sole quote di L. 100.000.000 ciascuna, concernenti gli esercizi finanziari dal 1937-1938 al 1940-1941 incluso.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana, verranno annualmente apportate le conseguenti variazioni al bilancio della Libia.

Art. 3.

Il Governo della Libia concederà gratuitamente a ciascuno dei due Enti bonificatori indicati nell'art. 1, le zone di terreno indemaniate e destinate all'appoderamento.

A mano a mano che il Governo della Libia erogherà a favore degli Enti medesimi le somme occorrenti per la bonifica diretta all'appoderamento, secondo il programma tecnico predisposto ed approvato dal Governo stesso, verranno stipulati regolari contratti di mutuo che stabiliranno le corrispondenti iscrizioni ipotecarie di primo grado sui terreni concessi, completati dai disciplinari con tutte le modalità di esecuzione; le iscrizioni ipotecarie saranno opportunamente ripartite nelle varie zone in previsione della successiva lottizzazione di esse.

L'entità del mutuo e la conseguente iscrizione ipotecaria sono indipendenti dal valore attuale del fondo e vengono determinate in relazione all'importo delle somme che dovranno essere erogate per l'appoderamento di ciascuna zona ed al successivo incremento di valore del fondo stesso.

Eseguita la lottizzazione, i terreni non appoderati rientreranno nella disponibilità del demanio e l'ipoteca verrà dal Governo ristretta alle superfici valorizzate.

Susseguentemente, non appena il colono entrerà in proprietà del fondo ai sensi della lettera *m*) dell'art. 9, l'ipoteca verrà frazionata fra i singoli poderi in ragione del mutuo residuo del quale risulterà gravato l'intestatario di ciascun fondo bonificato.

Tali singole ipoteche verranno poi ristrette ogni cinque anni, depurandosi delle quote maturate e versate oltrechè di quelle altre somme che ciascun colono avrà anticipatamente e volontariamente versato.

Art. 4.

I mutui indicati nell'articolo precedente, concernenti comprensori situati nelle pianure tripolitane e cirenaica nei quali la estensione della parte irrigua del podere, così come previsto nell'analisi indicata nell'art. 9, sia pari ad almeno un sesto della superficie appoderabile, saranno disciplinati dalle norme di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

I mutui concernenti gli altri comprensori saranno esenti da interessi ed ammortamenti nei primi otto anni dalla erogazione. A decorrere dal nono anno, e per due anni consecutivi, sarà corrisposto l'interesse posticipato del 2 % sulla somma mutuata. A partire dall'undicesimo anno sarà fatto luogo all'ammortamento del capitale in trenta rate ripartito come segue:

a) dall'undicesimo al venticinquesimo anno incluso, gli Enti rimborseranno un terzo del capitale, aumentato degli interessi scalari del 2 % sull'intero capitale in quindici rate costanti posticipate;

b) dal ventiseiesimo al quarantesimo anno sarà fatto luogo all'ammortamento dei residui due terzi del capitale, gravati dal residuo interesse scalare del 2 % sull'intero capitale in quindici rate costanti posticipate.

Il Governo della Libia ha facoltà di estendere tale sistema di ammortamento, mediante atti aggiuntivi, ai disciplinari già stipulati in virtù del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, ciò in deroga alle disposizioni del decreto predetto, limitatamente alle zone non comprese nelle pianure tripolitana e cirenaica.

Ai mutui ed agli atti tutti considerati nel presente decreto sono applicabili le disposizioni contenute nel primo e nel terzo comma dell'art. 16 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, sulla disciplina del credito agrario in Libia.

Art. 5.

Alla Cassa di risparmio della Libia è affidata l'esazione delle annualità dei mutui dovute dagli Enti.

Le somme riscosse saranno dalla Cassa versate alla locale Tesoreria con imputazione all'apposito articolo di entrata del bilancio della Libia. Per tale servizio sarà concesso alla Cassa di risparmio un compenso in ragione di lire 0,10 per cento sulle somme ricuperate e versate.

Il Governo della Libia provvederà poi al versamento allo Stato delle somme realizzate.

Fino a concorrenza della residua spesa sostenuta dallo Stato in dipendenza del presente decreto, sarà devoluta al bilancio dello Stato, a partire dagli accertamenti relativi all'esercizio 1942-43, una quota dell'avanzo del bilancio della Libia non inferiore alla metà dell'avanzo medesimo, e in ogni caso per un importo non minore della metà delle maggiori entrate accertate in ciascun esercizio finanziario in confronto di quelle previste per l'esercizio stesso.

Art. 6.

Gli Enti bonificatori dovranno integralmente impiegare nella bonifica intrapresa i fondi ricevuti, senza che su questi possano comunque gravare spese di carattere generale o di organizzazione o di amministrazione.

Agli Enti bonificatori sarà corrisposto dal Governo della Libia un contributo di bonifica nella misura del 33 % del costo dell'appoderamento determinato come al successivo art. 9. Tale contributo dovrà essere accreditato integralmente a favore dei singoli coloni ai fini del riscatto del podere.

Art. 7.

Gli Enti bonificatori, ai fini del programma di colonizzazione indicato nel presente decreto, previo assenso del Governatore generale della Libia, sentito il Comitato di colonizzazione, potranno procedere, con capitali propri, alla bonifica di terreni steppici o di concessioni entrate nella disponibilità della Cassa di risparmio della Libia in seguito a subasta giudiziaria.

Nel caso previsto nel comma precedente i disciplinari vigenti fra il concessionario e il Governo della Libia resteranno annullati. Gli Enti bonificatori presenteranno alla Commissione indicata nell'art. 9 un piano dettagliato per un nuovo appoderamento intensivo ed il relativo piano finanziario comprensivo del prezzo di acquisto, dal quale risultino gli oneri fiscali presunti che verranno a gravare sui coloni per ciascun podere, oltrechè un piano dettagliato di ammortamento dei poderi stessi.

Tale piano potrà prevedere interessi differenti da quelli indicati dal combinato disposto della lettera *i*) dell'art. 9 e dall'art. 4.

Le modalità relative alla costituzione di ipoteca sui fondi saranno variate nel senso che tale ipoteca sarà di primo grado, esclusivamente a favore degli Enti finanziatori.

Con decreto Governatoriale da comuncarsi d'urgenza al Ministero dell'Africa Italiana saranno approvati il disciplinare, i patti colonici ed il libretto colonico tipo relativi alle bonifiche indicate nel primo comma.

Il disciplinare dovrà contenere le indicazioni riportate nei comma 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 9 e nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) — con le modifiche di cui al terzo comma del presente articolo — *l*), *o*), *p*), *q*) del quarto comma dell'articolo stesso.

Le indicazioni contenute nelle lettere *m*), ed *n*) del medesimo art. 9 saranno variate giusta quanto prescritto dal quarto comma del presente articolo.

Gli Enti bonificatori non potranno fruire di alcun contributo per opere da eseguire previste dai precedenti disciplinari. Potranno invece ottenere il contributo di bonifica previsto nell'art. 6 esclusivamente per le opere di nuova esecuzione occorrenti per il perfezionamento del piano di appoderamento intensivo indicato nel secondo comma del presente articolo. Tale contributo graverà sui fondi indicati nell'articolo 2.

Art. 8.

Il Governatore generale con suoi decreti stabilirà, sentito il Comitato di colonizzazione:

a) le zone da bonificare sia dal punto di vista agricolo che pastorale;

b) il tipo dell'impianto agricolo per ciascuna zona, la estensione media dei poderi o la zona di bonifica pastorale;

c) il numero dei poderi da costituire in ciascuna zona;

d) le eventuali opere di bonifica pastorale da compiersi.

Tali decreti dovranno essere comunicati con urgenza al Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 9.

I rapporti tra il Governo della Libia e gli Enti bonificatori saranno regolati, in relazione a quanto disposto nell'art. 3, da appositi disciplinari corredati da un'analisi dei prezzi di ciascun podere, per ciascuna zona, compilata da apposita commissione tecnica, di nomina governatoriale, assistita dai rappresentanti degli Enti bonificatori. Di detta commissione farà altresì parte un rappresentante dell'amministrazione finanziaria.

Tali analisi varranno a determinare per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere, l'ammontare del costo del podere e conseguentemente del contributo.

I disciplinari suddetti sostituiscono i piani di colonizzazione e di lottizzazione previsti dal R. decreto 7 giugno

1928-VI, n. 1695, da regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.

Il disciplinare, oltre la clausola espressa relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito, deve indicare:

a) il numero dei poderi nei quali viene a frazionarsi la zona;

b) la estensione media dei poderi;

c) il numero degli anni, non superiori ad otto, in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;

d) le opere edilizie ed idriche da costruirsi per ciascun podere;

e) i limiti di proporzione in ciascun podere, fra le colture arboree, e quelle erbacee specializzate e miste;

f) il numero di famiglie coloniche da immettere nella zona;

g) gli allevamenti eventuali da praticare in ciascun podere;

h) la cifra relativa al costo delle opere di bonifica o dei contributi stabiliti nella misura del 33 % del finanziamento;

i) la esplicita pattuizione che i due Enti cederanno ai coloni i fondi bonificati mediante riscatto da compiersi con modalità uguali a quelle indicate nell'art. 4 per la parte puramente finanziaria e la chiara indicazione della quota percentuale che, in misura non superiore all'1 %, graverà sul costo effettivo del podere a titolo di concorso per spese generali e di amministrazione, in conformità dei patti colonici da approvarsi con decreto governatoriale;

l) la pattuizione, per le zone che saranno determinate dalla commissione tecnica prevista nel primo comma che gli Enti potranno pretendere:

1° un contratto di mezzadria della durata non superiore ad anni dieci;

2° una pattuizione mediante la quale l'Ente stesso possa frazionare il podere in due o più parti, sia in base a condizioni tecniche esistenti all'atto della compilazione del disciplinare, sia in caso di sopravvenienza di tali particolari condizioni nel corso dell'avvaloramento.

In tale ultimo caso tali frazionamenti non possono aver luogo dopo che siano iniziati gli ammortamenti. Le modalità dei frazionamenti stessi saranno determinate con provvedimenti formali del Governatore generale;

m) l'espressa pattuizione che al diciottesimo anno dalla immissione nel fondo il colono, in regola con i versamenti delle quote di rimborso del costo poderale, entrerà in proprietà del fondo con regolare trasmissione del titolo di proprietà gravato da ipoteche convenzionali di primo e di secondo grado come segue:

1° di primo grado a favore del Governo della Libia con garanzia sussidiaria e solidale dell'Ente bonificatore per l'ammontare del debito residuo;

2° di secondo grado a favore dell'Ente bonificatore per le quote di mutuo aumentate dall'eventuale debito colonico afferente al colono per altro titolo;

n) la clausola espressa che le ipoteche indicate nella lettera *m*) verranno ridotte ogni cinque anni:

1° delle quote versate per estinzione del mutuo;

2° degli eventuali versamenti anticipati e volontari eseguiti dai coloni in sconto del mutuo;

3° dei versamenti eseguiti dal colono ad estinzione di eventuali differenze passive e conti colonici all'infuori del mutuo. Le restrizioni ipotecarie indicate nei numeri 1 e 2 della presente lettera *n*) vanno eseguite su ambedue le ipoteche di primo e secondo gralo; la restrizione indicata nel n. 3 solo su quelle di secondo grado a favore dell'Ente bonificatore;

o) la espressa clausola per i coloni metropolitani che, qualunque possa essere la legislazione corporativa in vigore, i coloni verranno iscritti ai sindacati dei lavoratori dell'agricoltura e saranno tenuti, siano Enti che coloni, a sottostare a tutte le norme di previdenza sociale comprese le assicurazioni, le associazioni alle casse mutue ecc., fino al momento in cui i coloni stessi ricevano il titolo definitivo di proprietà ancorchè il riconoscimento della proprietà avvenga prima dell'estinzione del mutuo fra Ente e colono;

p) tutte le altre clausole relative alle servitù generali e particolari gravanti sui fondi, le norme di uso per le servitù di carattere pubblico o militare;

q) le modalità e la graduazione nel tempo del versamento agli Enti delle spese di bonifica.

Al disciplinare dovrà essere allegato il patto colonico ed il libretto colonico tipo.

I disciplinari saranno approvati con decreto governatoriale e saranno comunicati con urgenza al Ministero dell'Africa Italiana. I disciplinari ed i patti colonici approvati in vigenza del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, possono, mediante atti aggiuntivi, venire adeguati alle condizioni di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), del presente articolo.

Art. 10.

E' consentito al Governo della Libia per l'esecuzione del programma indicato nell'art. 1, l'assunzione di personale straordinario, nei limiti graduali e numerici stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. Detto personale può essere assunto in eccedenza al numero bloccato di unità previsto dalle disposizioni vigenti.

Tale personale dovrà essere assunto con contratti speciali, con scadenza non posteriore al termine del biennio dall'entrata in vigore del presente decreto con clausola espressa che le assunzioni non conferiscono alcun diritto a rinnovazione di contratto e che la prestazione di servizi non dà titolo ad alcun trattamento previdenziale nè ad indennità di licenziamento.

Per l'assunzione del predetto personale nella categoria prima dovrà richiedersi un minimo di nove anni dal conseguimento della laurea per il grado 6°; sette anni per il grado 8° e cinque per il grado 9°; e per la categoria seconda dovranno essere richiesti almeno dieci anni dal conseguimento del diploma per il grado 9° e sette anni per il grado 10°.

Il trattamento economico del personale stesso è quello fissato dal contratto tipo approvato con decreto del Ministro per le colonie 30 aprile 1929-VII e successive modificazioni per il personale di pari grado e categoria.

Per l'assunzione del personale predetto valgono le norme dello stesso contratto tipo, e successive modificazioni, circa i documenti di rito ed i titoli di studio posseduti.

Parimenti valgono, nei confronti del personale assunto in virtù del presente articolo, le norme vigenti in materia di trattamento di missione per il personale a contratto in colonia.

Il personale assunto in base al presente articolo avrà diritto ad essere assicurato, a spese del Governo della Libia, contro gli infortuni sul lavoro, con la clausola espressa nel contratto di assunzione, che in tal modo il Governo stesso è sollevato da ogni onere derivante da infortuni. Detto personale ha inoltre diritto a fruire delle altre assistenze di carattere sociale obbligatorie a norma di legge, per i personali similari dipendenti dal Governo della Libia.

Il Governo della Libia è parimenti autorizzato ad assumere, per un periodo non superiore a tre mesi, salvo successive riconferme ed in ogni caso non oltre la scadenza del periodo di tempo indicato nel secondo comma del presente articolo, personale salariato giornaliero fino ad un massimo di 25

unità e con la retribuzione della piazza per la stessa categoria di lavoratori. A detti salariati sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti nel Regno per i salariati giornalieri.

Gli assegni, l'indennità di missione e di trasferimento ecc. del personale di cui al presente articolo graveranno su apposito stanziamento di bilancio da formarsi coi fondi previsti nell'art. 2.

Art. 11.

Per la esecuzione del piano di colonizzazione stabilito nel presente decreto restano in vigore le facoltà previste negli articoli 10, 11 e 12 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 90. — MANCINI.

Tabella organica del personale straordinario da assumersi per la colonizzazione demografica intensiva della Libia.

GRADI	CATEGORIA		
	I	II	III
Per le Opere Pubbliche:			
VI	1	—	—
VII	—	—	—
VIII	2	—	—
IX	3	2	—
X	—	8	—
XI	—	—	—
XII	—	—	5
XIII	—	—	5
Per i Servizi Agrari:			
IX	2	1	—
X	3	3	—
XI	—	2	—
XII	—	—	6
XIII	—	—	2
Per l'Ufficio Fondiario:			
XI	—	2	—
XII	—	—	4
XIII	—	—	4
	11	18	26

Le assunzioni possono essere disposte anche nei gradi inferiori a quelli previsti nella tabella purchè in tal caso vengano lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi previsti nella tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 2 febbraio 1939-XVII, n. 285.

Autorizzazione al comune di Melilli a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 17 ottobre 1935, n. 2012, con cui, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, il comune di Melilli, di classe *H*, fu autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, cui apparteneva prima del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Vista l'istanza in data 16 marzo 1938 con la quale il Comune suddetto chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa della classe superiore *G*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Melilli è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G*, fino al 31 dicembre 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 86. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi in Villa Decani (Pola).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 21 novembre 1935-XIV con il quale il dott. Maggio Vattovani veniva nominato liquidatore governativo della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, con sede nel comune di Villa Decani (Pola);

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il sig. Giovanni Poli fu Giovanni è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola), con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del dott. Maggio Vattovani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(956)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 febbraio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di Credito su Pegno di Lucca.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto lo statuto, approvato con R. decreto 28 ottobre 1909, n. 421, del Monte di credito su pegno di Lucca, classificato di seconda categoria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca, allegato al presente decreto, composto di n. 67 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(957)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1939-XVII.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione delle attività della « Società Ferrovie Napoletane » nella costituenda « Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi ».

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160;

Vista l'istanza con la quale la Società Ferrovie Napoletane, con sede in Napoli, e l'Ente autonomo Volturno, con sede nella stessa città, chiedono che sia dichiarata di pubblico interesse la concentrazione delle attività della Società Ferrovie Napoletane in una costituenda società da denominarsi « Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi (SEPS) pure con sede in Napoli e con il capitale di lire nove milioni;

Ritenuto che la progettata concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la concentrazione delle attività della Società Ferrovie Napoletane, con sede in Napoli, nella costituenda Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi (SEPS), con sede nella stessa città e con il capitale di lire nove milioni, dichiarandosi così applicabili alle deliberazioni che saranno al riguardo adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(983)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1939-XVII.

Cessazione del sig. Agostino Ruisecco dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933-XI, col quale il sig. Agostino Ruisecco venne confermato rappresentante alle grida del sig. Galeazzo Pellizzari, agente di cambio presso la Borsa di Genova;

Visto l'atto notarile in data 19 gennaio 1939-XVII, col quale il sig. Agostino Ruisecco ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dall'agente di cambio sig. Galeazzo Pellizzari;

Decreta:

Il sig. Agostino Ruisecco cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Genova sig. Galeazzo Pellizzari.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(962)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1939-XVII.

Modificazione del contrassegno di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Apuania, già di Massa e Carrara.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1860, con il quale la provincia di Massa e Carrara ha assunto la denominazione di provincia di « Apuania »;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale sigla « MS » di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli della citata provincia;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1939-XVII il contrassegno di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Apuania, già denominata Massa e Carrara, è modificato nella sigla « AU ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

(984)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1939-XVII.
Assegnazione del comune di Apuania alla classe « C » agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1860, col quale i comuni di Massa, Carrara e Montignoso sono stati fusi in unico comune denominato « Apuania »;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo e delle tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

Ritenuto che secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento del 21 aprile 1936, approvato col R. decreto 25 marzo 1937, n. 462, i tre accennati Comuni avevano una popolazione residente (legale) così distinta:

		Abitanti
Massa	N.	41819
Carrara	»	59031
Montignoso	»	5528

per il che il nuovo comune di Apuania, risultando di una complessiva popolazione legale di 106378 abitanti, dev'essere assegnato alla classe *C*;

Decreta:

Il comune di Apuania è assegnato alla classe *C* agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Il prefetto della provincia di Apuania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(961)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1939-XVII.
Nomina di un membro della Commissione per lo studio e la proposta di norme intese a semplificare l'opera dell'Amministrazione del debito pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il proprio decreto 15 marzo 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno successivo, col quale venne istituita una Commissione per lo studio e la proposta di norme intese a semplificare l'opera dell'Amministrazione del debito pubblico;

Veduto il decreto 30 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto successivo, col quale furono aggiunti due membri alla Commissione predetta;

Riconosciuta l'opportunità di completare la Commissione con la nomina di un rappresentante della Banca d'Italia, quale esercente il servizio di Regia tesoreria provinciale dello Stato;

Decreta:

È chiamato a far parte della Commissione, istituita col mentovato decreto 15 marzo 1938-XVI, in aggiunta ai membri considerati nel decreto stesso e in quello 30 luglio successivo, il cav. di gr. cr. dott. Vincenzo Azzolini, governatore della Banca d'Italia, in rappresentanza di detto Istituto.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal commendator rag. Rocco Quattrone, capo servizio presso l'Amministrazione centrale dell'Istituto suddetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(990)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1939-XVII.
Nomina del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'E.I.A.R. e gli aventi diritto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visto l'art. 5 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 25 dello stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 136, con il quale è stato provveduto alla nomina per l'anno 1938 del presidente del Collegio arbitrale di cui alla legge e regolamento sopra citati;

Considerata la opportunità di provvedere alla nomina del presidente del Collegio sopra menzionato, per l'anno 1939;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII e sino al 31 dicembre 1939-XVIII l'on. avv. gr. cr. Pierantoni Gino è nominato presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie fra l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari (E.I.A.R.) o gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del regolamento 20 agosto 1928 per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(991)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato in data 19 febbraio 1939 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1947, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale e portuale di Livorno.

(992)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato in data 19 febbraio 1939 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1892, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Pola.

(993)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato in data 19 febbraio 1939 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1891, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Trieste.

(994)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 22 febbraio 1939-XVII, un disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 2160, che ha dato esecuzione al Trattato di stabilimento e di lavoro, con Protocollo, e all'Accordo relativo ai commercianti ambulanti: atti stipulati in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938.

(995)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 22 febbraio 1939-XVII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n 1927, riguardante le modificazioni alle tariffe viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato.

(996)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 febbraio 1939-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1907, recante modificazioni di alcune voci delle tariffe postali ordinarie da e per l'Africa Orientale Italiana.

(998)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 febbraio 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2112, che approva la convenzione con la « Cable and Wireless Ltd » per la cessione, al Governo italiano, di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi.

(999)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 febbraio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Milan Stankovic, console generale di Jugoslavia a Milano.

(975)

In data 9 febbraio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Carlos Ribeiro De Faria, console generale del Brasile a Genova.

(976)

In data 9 febbraio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Giorgio Torelli, console onorario dei Paesi Bassi a Livorno.

(977)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Media dei cambi e dei titoli

del 21 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,06
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	431,75
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,12
Danimarca (Corona)	3,9755
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,185
Polonia (Zloty)	358,10
Portogallo (Scudo)	0,8083
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,625
Id. Id. 5 % (1936)	92,85
Rendita 5 % (1935)	92,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,275
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101 —
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 44

del 22 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,06
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432,25
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,12
Danimarca (Corona)	3,9755
Germania (Reichsmark)	7,6215
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,175
Polonia (Zloty)	358,10
Portogallo (Scudo)	0,8083
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,675
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,65
Id. Id. 5 % (1936)	92,975
Rendita 5 % (1935)	92,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,325
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,95
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 289.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 658095 di L. 166,60, rilasciata il 30 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Serrasanquirico, pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luciani Lucilla di Ugo Maria secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Luciani Ugo Maria fu Gabriele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia Tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 290.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie II nn. 281939, 282005, 282035, 282067, e serie 3ª nn. 326623, 326671 di L. 133,50 la prima e L. 133,30 ciascuna le altre, emesse dalla esattoria comunale di Crecchio rispettivamente il 29 marzo, 25 aprile, 15 giugno, 13 agosto, 18 ottobre 1937 e 3 gennaio 1938 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Luca Arcangelo di Tommaso secondo l'art. 94 del ruolo terreni di detto comune, tutte con delega al suddetto De Luca Arcangelo di Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria Provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 291.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281214 (serie 2ª), n. 281624 (serie 2ª), n. 963228 (serie 3ª), di lire 116,75 la prima e di lire 116,65 ciascuna le altre due, rilasciate rispettivamente il 30 marzo, 28 aprile, 29 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della 1ª, 2ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta De Luca Arcangelo di Tommaso sull'art. 355 del ruolo terreni di detto Comune con delega a De Luca Arcangelo di Tommaso le prime due e a De Luca Tommaso di Arcangelo la terza, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a De Luca Tommaso di Arcangelo delegato nella quietanza relativa alla quinta rata, essendo quella di saldo al portatore.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 292.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281299 (serie 2ª) e n. 281637 (serie 2ª) di L. 100 ciascuna rilasciate rispettivamente il 31 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tata Adelina fu Giovanni sull'art. 411 del ruolo fabbricati di detto comune con delega alla stessa Tata Adelina fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata, alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 293.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281148 (serie 2ª), n. 281733 (serie 2ª), n. 326266 (serie 3ª), n. 326420 (serie 3ª) di L. 116,75 la prima e di L. 116,65 le altre tre, rilasciate dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) rispettivamente il 26 marzo, 22 maggio, 18 giugno e 3 agosto 1937 pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Basti Maria fu Francesco sull'art. 74 del ruolo terreni di detto comune con delega a Giambuzzi Carmine di Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 294.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 280303 (serie 2ª) di L. 250 rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Frisa (Chieti) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Luca Arcangelo di Tommaso sull'art. 39 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso De Luca Arcangelo di Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 295

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 281222 (serie 2ª) di L. 83,50 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bisignani Liborio fu Francesco-Paolo sull'art. 70 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Bisignani Liborio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 296

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281300 (serie 2ª) e n. 281638 (serie 2ª) di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 31 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ambrosio Nicola fu Gaetano sull'art. 134 del ruolo fabbricati di detto comune con delega allo stesso D'Ambrosio Nicola fu Gaetano pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 297.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 543504 (serie 1ª) di lire 335, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Michielan Pasquale Carlo fu Pietro secondo l'art. 1424 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Michielan Pasquale Carlo fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 298.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 3ª n. 896.027 dell'importo di L. 68, e serie 3ª n. 896.030 dell'importo di L. 23, rilasciate dall'Esattoria di Lequile il 2 giugno 1938, e il 12 luglio 1938, rispettivamente pel versamento della 1ª e 2ª e della 3ª rata di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filograna Biagio fu Gaetano per l'art. 3 fabbricati del comune di Lequile, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Zilli Giuseppe fu Luigi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Lecce, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 299.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 891.055, dell'importo di L. 800, rilasciata dall'Esattoria di Manduria il 25 marzo 1938 pel versamento in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Finestrone Sergio di ignoti per l'art. 337 del ruolo fabbricati, comune di Manduria, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Matarelli Archimede di Barsanofio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 300.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 737161 (serie 2ª) di lire cento, rilasciata dall'Esattoria comunale di Busto Garolfo (Milano) il 13 agosto 1937 pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paganini Rosa fu Patrizio secondo l'art. 65-1 del ruolo terreni di detto comune, con delega alla Banca di Legnano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute variazioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Milano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 301.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 459634 dell'importo di L. 400, rilasciata il 31 agosto 1938 dall'esattoria di Licenza pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito immobiliare redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Latini Amedeo fu Luigi, per l'art. 1 terreni, comune di Mandela, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Latini Amedeo fu Luigi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 302

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª, n. 374560, di L. 500 emessa il 20 agosto 1938 dall'Esattoria di Arsoli del comune di Cineto Romano per versamento della 1ª a 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Latini Amedeo fu Luigi secondo l'art. 1 terreni e 2 fabbricati di detto Comune con delega al summenzionato Latini Amedeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 303.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 998405 (serie 1ª), n. 998445 (serie 1ª), n. 790195 (serie 3ª), n. 790245 (serie 3ª), n. 205744 (serie 3ª), n. 205795 (serie 3ª) di L. 235 la prima e di L. 233 ciascuna le altre cinque, rilasciate rispettivamente il 18 marzo, 13 aprile, 17 giugno, 12 agosto, 20 ottobre e 16 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Valle Maddaloni (Napoli) pel pagamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Renzi Ernesto fu Michele sull'articolo 192 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Renzi Ernesto fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 304.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 611244 di L. 533 emessa il 5 aprile 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Comini Giuseppe fu Emidio, via Britannia 47, secondo l'art. 4894-3 del ruolo fabbricati del comune di Roma con delega al suddetto Comini Giuseppe fu Emidio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 305

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di prima serie n. 858472 di lire 600, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Baragiano (Potenza) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mitro Vincenzo fu Antonio secondo l'art. 24 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mitro Antonio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 306

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 137927 di L. 135 e n. 138002 di L. 133, serie 3ª n. 378165 di L. 133 e serie 4ª n. 157227 di L. 266, emesse dall'Esattoria di Cumiana rispettivamente il 10 marzo, 15 aprile, 17 giugno e 17 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 5ª-6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Batonio Andrea secondo l'art. 1 del ruolo terreni in Cantalupa di Frossasco, con delega a Battonio Angelo di Andrea (Cantalupa) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 306-II

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 160071 di L. 101 emessa l'11 aprile 1938 dall'Esattoria di Cumiana per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Batonio Andrea secondo l'art. 4 del ruolo terreni del comune di Frossasco (Roletto) con delega a Batonio Angelo di Andrea per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria Provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 307.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 289252 di L. 135 e n. 618309 di L. 133 emesse rispettivamente l'8 marzo ed il 20 aprile 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma, per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Chiti Arturo fu Cesare e Pennacchia Amelia fu Lodovico secondo l'art. 4809-2 fabbricati di detto Comune, con delega ai suddetti Chiti Arturo e Pennacchia Amelia per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a favore di Chiti Arturo fu Cesare delegato per il ritiro dei titoli stessi sulla quietanza di saldo relativa alla partita di cui trattasi.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 308.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 291475 di L. 220 e n. 618310 di L. 216 emesse rispettivamente l'11 marzo ed il 20 aprile 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pennacchia Amelia e Mario prop. 2/3 e usuf. 2/4 Pennacchia Vincenzo e Cesare prop. 1/3 usuf. 1/4 Gambarotta Maria Antonietta, Rachele ved. Pennacchia usufrut. 1/4 secondo l'art. 16240 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Chiti Arturo fu Cesare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 309.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di seconda serie n. 956899 e 956900 di lire 100 ciascuna, rilasciate il 19 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Bareggio (Milano) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Grassi Tranquillo fu Giovanni secondo l'articolo 88 del ruolo terreni di detto comune, con delega allo stesso Grassi Tranquillo fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 310

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 167580 dell'importo di L. 133 rilasciata li 11 dicembre 1937 dall'Esattoria di Caltagirone per versamento 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zimone Salvatore fu Antonino per l'art. 2058 del ruolo terreni comune di Caltagirone, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Zimone Salvatore fu Antonino.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 311.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 933.152 dell'importo di L. 700 rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria di Gravina, per versamento 2ª rata di sottoscrizione di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Porzia Mauro di Nicola, per l'articolo 573 fabbricati comune di Gravina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Porzia Mauro di Nicola.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 312

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 837630 (serie 2ª) di L. 150 rilasciata il 28 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Marostica (Vicenza) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baron Toaldo Luciano fu Giacomo sull'articolo 11 del ruolo terreni del comune di Molvena (Vicenza) con delega allo stesso Baron Toaldo Luciano fu Giacomo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 313

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 135376 (serie 2ª) di L. 100 rilasciata il 22 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Massa pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Chicca Mario di Alberto sull'art. 217 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Chicca Mario di Alberto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Apuania (ex Massa Carrara) l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 314

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 221086 di L. 135 emessa il 17 aprile 1937 dall'Esattoria di Merna del comune di Opachiasella (prov. Gorizia) per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marusig Francesco fu Stefano e Marusig Amalia n. Marusig secondo l'art. 45 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Marusig Francesco fu Stefano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(839)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alle seguenti Ditte, contrassegnati coi numeri a fianco di ciascuna indicato, sono stati deformati:

Ditta Ramponelli Luigi N. 80, Alessandria.
Ditta Aviotti Edmondo N. 36, Valenza Po.
Ditta Aggeri e Pasini N. 156, Valenza Po.
Ditta Stradella e Bariggi N. 146, Valenza Po.

(979)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Borroni Enrico di Milano, contrassegnati col n. 35, sono stati deformati.

(981)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca Agricola Mantovana, con sede in Mantova, a sostituirsi alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Felonica Po (Mantova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 8 febbraio 1939-XVII fra la Banca Agricola Mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, e la Banca Nazionale dell'Agricoltura, società anonima con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Felonica Po (Mantova);

Autorizza

la Banca Agricola Mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, a sostituirsi alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, società anonima con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Felonica Po (Mantova), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 28 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1001)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Este (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori Attilio Paiola e dott. Vito Boscaro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(963)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Este (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. avv. Pietro Bonomo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(964)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mantova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori avv. Mario Carbonati e Cesare Posio sono nominati, rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(967)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Mantova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. cav. rag. Giovanni Pavarini è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(968)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi programmi approvati coi decreti Ministeriali nn. 1584, 1586, 1570, 1587, 1580, 1568, 1572, 1569, 1571, 1578, 1581, 1576, 1583, 1579, 1574, 1573, 1577, 1575, 1582 e 1585 in data 20 dicembre 1938-XVII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 31 dicembre 1938-XVII, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo nei giorni appresso segnati:

5 posti Ufficiale macchinista 3ª classe: nei giorni 13, 14 aprile 1939;
5 posti Elettricista (navi-traghetto): nei giorni 13, 14 aprile 1939;
3 posti Allievo ispettore chimico: nei giorni 14, 15, 16, 17 18 aprile 1939;
15 posti Motorista (navi traghetto): nei giorni 15, 16 aprile 1939;
4 posti Sottocapotecnico (saldatura autogena): nei giorni 16, 17 aprile 1939;
50 posti Allievo ispettore ingegnere: nei giorni 18, 19 aprile 1939;
8 posti Allievo ispettore medico chirurgo: nei giorni 18, 19, 20 aprile 1939;
2 posti Allievo ispettore ingegnere chimico: nei giorni 20, 21, 22, 23 aprile 1939;
10 posti Allievo ispettore amministrativo: nei giorni 24, 25 aprile 1939;
20 posti Assistente lavori elettromeccanico: nei giorni 25, 26, 27 aprile 1939;
20 posti Sorveglianti lavori: nei giorni 26, 27, 28 aprile 1939;
100 posti Alunno d'ordine (uffici): nei giorni 1, 2 maggio 1939;
200 posti Alunno d'ordine (stazioni): nei giorni 3, 4 maggio 1939;
86 posti Sottocapotecnico: nei giorni 6, 7, 8 maggio 1939;
50 posti Segretario (amministrativo): nei giorni 12, 13 maggio 1939;
20 posti Segretario (ragioniere): nei giorni 14, 15 maggio 1939;
20 posti Assistente lavori (edile): nei giorni 16, 17, 18 maggio 1939;
20 posti Disegnatore: nei giorni 19, 20, 21 maggio 1939;
50 posti Sottocapostazione: nei giorni 22, 23, 24 maggio 1939;
1 posto Capotecnico 3ª classe (carpentiere): nei giorni 25, 26 maggio 1939.

Le prove scritte per i concorsi a posti di elettricista e di motorista saranno tenute a Messina, per tutti gli altri concorsi a Roma.

Il Direttore generale

(987)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale e dei Regi provveditorati agli studi.

Amministrazione centrale.

Concorso speciale per 31 posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*): giorni 23 e 25 maggio 1939-XVII.

Concorso per 63 posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*): giorni 15, 16, 17 maggio 1939-XVII.

Regi provveditorati agli studi.

Concorso per 44 posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*): giorni 12, 13, 14 maggio 1939-XVII.

Concorso per 34 posti di viceragioniere in prova (gruppo *B*): giorni 5, 6, 7 marzo 1939-XVII.

Concorso per 28 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*): giorni 7, 8, 9 marzo 1939-XVII.

(1002)

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti al 30 novembre 1937 di levatrice condotta della Provincia, trasmessa dalla Regia prefettura di Catanzaro ove si è svolto il concorso stesso;

Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 settembre 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta della Provincia al 31 novembre 1937:

N.	Nome	Voti
1.	Boschi Maria	con voti 52,960/100
2.	Volta Teodora	» » 51,280/100
3.	Foderaro Rosa	» » 51,100/100
4.	Guidazzoli Maria	» » 47,206/100
5.	Tesi Ida	» » 46,250/100
6.	Pocaterra Tina	» » 46 /100
7.	Petrone Maria	» » 44,807/100
8.	Romanelli Vittorina	» » 44,310/100
9.	Soraci Angela	» » 44,056/100
10.	Corsini Nilda	» » 43,810/100
11.	Guerrini Nella	» » 43,700/100
12.	Porzio Serafina	» » 43,560/100
13.	Lui Pierina	» » 42,875/100
14.	Rossetti Antonia	» » 42,810/100
15.	Lambertini Domizia	» » 42,650/100
16.	Pinzetti Noemi Maria	» » 42,500/100
17.	Palpini Ada	» » 42,063/100
18.	Bitelli Giannina	» » 42,032/100
19.	Cupelli Richetta	» » 41,810/100
20.	De Fazio Maria	» » 41,625/100
21.	De Seta Serafina	» » 39,063/100
22.	Trebbi Maria	» » 38,950/100
23.	Mirri Este	» » 38,560/100
24.	Menzani Dina	» » 37,810/100
25.	Conti Anna	» » 37,510/100
26.	Giannecchini Anita	» » 36,250/100
27.	Casadio Ines	» » 35,950/100

Cosenza, addì 15 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: PALMARDITA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta della Provincia, approvata con decreto prefettizio di pari numero e data;

Viste le domande delle singole concorrenti nelle quali sono indicate, secondo l'ordine di preferenza, le sedi per le quali le medesime hanno inteso di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti, elencate secondo l'ordine della graduatoria già approvata, sono dichiarate vincitrici al posto di levatrice condotta nel Comune a fianco di ciascuno di essa segnato:

1. Boschi Maria, con voti 52,960/100, a Corigliano;
2. Volta Teodora, con voti 51,280/100, a Rogliano;
3. Foderaro Rosa, con voti 51,100/100, a Scigliano;
4. Guidazzoli Maria, con voti 47,206/100, a Cellara;
5. Tesi Ida, con voti 46,250/100 a Cosenza;
6. Pocaterra Tina, con voti 46/100, a Rose;
7. Petrone Maria, con voti 44,807/100, a S. Stefano Foglia;
8. Romanelli Vittorina, con voti 44,310/100, a Carpanzano;
9. Soraci Angela, con voti 44,056/100, a S. Donato N.;
10. Corsini Nilda, con voti 43,810/100, a Paterno C.;
11. Guerrini Nella, con voti 43,700/100, a Mongrassano;
12. Porzio Serafina, con voti 43,560/100, a Belsito;
13. Lui Pierina, con voti 42,875/100;
14. Rossetti Antonia, con voti 42,810/100, a S. Sofia d'Ep.
15. Lambertini Domizia, con voti 42,650/100, a Altilia;
16. Pinzetti Noemi Maria, con voti 42,500/100, a Plataci.

Cosenza, addì 15 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: PALMARDITA

(945)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i propri decreti n. 18134, div. III-B del 29 luglio 1938 e 26 dicembre 1938-XVII con i quali venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso per 17 posti vacanti di medici condotti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Riconosciuto che in seguito ad ulteriori dimissioni di alcuni sanitari si è dovuto procedere ad una nuova assegnazione delle sedi vacanti in relazione alle classifiche conseguite in graduatoria ed alle sedi indicate da ciascuno in ordine di preferenza;

Visto l'art. 36 e 69 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per la sede a ciascuno di essi indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alla sede indicata di preferenza:

1. Dott. Giorgi Carlo di Filippo per la condotta di Burano (Venezia);
2. Dott. Feola Michele di Raffaele per la condotta di Treporti (Venezia);
3. Dott. Mason Mario di Angelo per la condotta di S. Pietro in Volta.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della prefettura, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Provincia e del Comune interessato.

Venezia, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CATALANO

(949)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1938-XVI, col quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936, in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di uguale data e numero col quale fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Anoia il dottor Capomolla Domenico;

Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto essendogli stata assegnata altra condotta;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Accertato che il dott. Marafioti Rocco che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza prima la condotta di Anoia e che interpellato ha dichiarato, con domanda in data 2 febbraio c. a., di accettare la nomina a medico condotto del comune di Anoia;

Decreta:

Il dott. Marafioti Rocco è designato per la nomina a titolare della condotta medica del comune di Anoia.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Anoia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali e per otto giorni all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: AUSIELLO

(946)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il precedente decreto 9 dicembre 1937, n. 29886, con il quale fu approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di veterinario condotto, concorso bandito il 31 maggio 1935-XIII;

Vista la nuova graduatoria formata dalla Commissione stessa, in relazione alla decisione del Consiglio di Stato 18 maggio 1938, n. 555;

In revoca del suddetto decreto 9 dicembre 1937, n. 29886;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Votazione complessiva	Ridotta in 60/mi
1	Montaldi dott. Felice	137.25	15.25
2	Cattaneo dott. Francesco	136.75	15.194
3	Bosco dott. Carlo	135.545	15.060
4	Quattrocolo dott. Paolo	130.50	14.500
5	Quaglia dott. Giovanni	125 —	13.888
6	Vittone dott. Roberto	106.75	11.861
7	Balloni dott. Antonio	93.25	10.360

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: TIENGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il precedente decreto 9 dicembre 1937, n. 52033, con il quale furono dichiarati i vincitori del concorso a posti vacanti di veterinario condotto, concorso bandito il 31 maggio 1935-XIII;

Visto il decreto prefettizio n. 3563, in data 19 gennaio 1939, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria del concorso di cui sopra, in relazione alla decisione del Consiglio di Stato 18 maggio 1938-XVI, n. 555;

Viste le richieste delle sedi fatte in ordine preferenziale dai candidati;

In revoca del citato decreto prefettizio n. 52033 del 9 dicembre 1937;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti vacanti di veterinario condotto di cui alle premesse, i seguenti candidati per i posti a fianco di ciascuno indicati:

1° Montaldi dott. Felice, consorzio Giaveno-Coazze.
2° Cattaneo dott. Francesco, Poirino.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: TIENGO

(948)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.